

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Virginia SANGIUOLO - Presidente
Dott. Riccardo REALINI - Consigliere relatore
Dott. Angela LATELLA - Consigliere

D
SENT. N° 602/13
del 09/05/2013

(decisa il
09/04/2013)

Cron. 880

Rep. 836

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Doppio DIRITTI
DELLA CITTADINANZA.

nel procedimento n. 1351/2011 R.G. promosso da
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in Genova viale delle Brigate Partigiane 2 presso gli Uffici dell'Avvocatura
distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

nei confronti di

appellante

Q[...], in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore Q[...]
R[...], residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Genova viale Sauli
5/28 presso lo Studio dell'Avv. Elena FIORINI che la rappresenta e difende per procura a
margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 26.2.2008 nel
giudizio di primo grado;

appellata

Q[...], residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Genova viale
Sauli 5/28 presso lo Studio dell'Avv. Elena FIORINI che la rappresenta e difende per
procura in calce alla comparsa di risposta depositata il 30.1.2012;

appellata

I[...], residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Genova
viale Sauli 5/28 presso lo Studio dell'Avv. Elena FIORINI che lo rappresenta e difende per
procura a margine della comparsa di costituzione 9.12.2009 nel giudizio di primo grado;

appellato

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Nel merito:

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza appellata e per
l'effetto rigettare l'avversa pretesa in quanto infondata.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio".

Per gli appellati: "Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, rigettando l'appello proposto,
confermare la sentenza appellata, anche, se del caso, per gli ulteriori e diversi motivi
esposti nella comparsa di costituzione degli appellati. Vinte le spese, con distrazione in
favore del difensore antistatario".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, con sentenza in data 19.7/25.8.2011, in accoglimento delle domande proposte dall'attrice Q. L. in proprio e quale genitore esercente la potestà sulle minori Q. R. e QF. R. ed in cui era stato chiamato iussu iudicis il terzo LL. H., padre di QE. L., 1) accertava e dichiarava lo stato di cittadino italiano di LI. Hy per discendenza da madre cittadina italiana, 2) accertava e dichiarava lo stato di cittadinanza italiana iure sanguinis delle di lui figlia Q. L. e nipoti QL. R. e QI. I R., 3) ordinava all'Ufficiale di Stato civile dei Comuni di competenza di provvedere alla relativa trascrizione nel registro di stato civile, 4) condannava il convenuto MINISTERO DELL'INTERNO al rimborso delle spese processuali in favore delle altre parti.

Il soccombente MINISTERO proponeva appello avverso tale sentenza, con citazione notificata il 15.10.2011, deducendo i motivi

- che la questione decisiva, al fine di valutare la legittimità della pronuncia di primo grado, era quella di stabilire se la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge escludente la trasmissibilità della cittadinanza per nascita da madre italiana retroagisse solo fino al 1°.1.1948 (come di regola per ogni declaratoria di illegittimità costituzionale di norma anteriore alla Costituzione), e quindi fosse escluso l'acquisto della cittadinanza per via materna in capo a coloro nati prima del 1°.1.1948 da madre italiana, oppure se la declaratoria di illegittimità di detta norma (art. 1 c. 1 legge n. 555/1912) esplicasse effetti sulle fattispecie anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana a coloro nati anteriormente a detta data;
- che il Tribunale, avendo ritenuto dirimente la circostanza che la cittadinanza fosse uno status che *"...non si acquista o perde per effetto della legge, ma deve considerarsi esistente fin dal concretizzarsi della situazione di filiazione da madre cittadina italiana"*, manifestava assunto fondato su una lettura ed un'interpretazione erronee delle disposizioni regolanti l'efficacia nel tempo delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di norme entrate in vigore anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione;
- che una tale questione, che si era risolta pure in decisioni (la n. 3331/2004 favorevole alla tesi di esso MINISTERO, la n. 4466/2009 contraria) di segno tra di loro opposte delle Sezioni Unite della Suprema Corte, meritava ulteriore rimediazione;
- che un primo dato certo era che, quando la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale di norme precostituzionali, si verificava un'ipotesi di incostituzionalità sopravvenuta, essendosi solo dal 1°.1.1948 (con l'entrata in vigore della Costituzione) concretata l'antinomia della norma anteriore con la Costituzione, per cui solo dall'emanazione della Costituzione era inficiata la legge anteriore (Cass. Civ. Sez. Un. n. 1959/1969, n. 2222/1971, n. 2565/1980), come riconosciuto pure dalla summenzionata pronuncia n. 4466/2009 delle Sezioni Unite, laddove osservava che *"...per le leggi precostituzionali, si afferma che i rapporti regolati da una normativa, sorti nella fase in cui questa non poteva valutarsi su parametri di costituzionalità inesistenti, di regola non possono neppure essere incisi dalla sopravvenuta illegittimità della legge, salvo diversa indicazione della sentenza del giudice delle leggi"*;
- che da simile premessa generale la Corte di Cassazione (ed il giudice di primo grado) non faceva(no) però discendere la più naturale conseguenza che i figli nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione da madre italiana non avessero acquisito da essa la cittadinanza, affermando che lo status di cittadino avrebbe

R

- natura ed effetti permanenti e che non sarebbe quindi stata decisiva la circostanza che al momento della nascita non si fosse operata la trasmissione della cittadinanza, in quanto, secondo il Tribunale, lo status di cittadino sarebbe sorto con la nascita ma divenuto suscettibile di esercizio con la promulgazione della Costituzione;
- che in siffatto ragionamento vi era una profonda contraddittorietà intrinseca, posto che, da un lato, si conferiva una precisa dimensione temporale all'acquisto della cittadinanza collegata al momento della nascita, dall'altro si affermava che il diritto di cittadinanza (non) sorto al momento della nascita in costanza del vigore dell'art. 1 c. 1 legge n. 555/1912, sarebbe divenuto suscettibile di esercizio a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione;
 - che le contraddizioni di tale costruzione erano chiaramente espressione del dato ineludibile che, al momento della nascita anteriore al 1°.1.1948, la madre italiana non poteva trasmettere al figlio la cittadinanza italiana;
 - che era pertanto condivisibile l'interpretazione, seguita pure da pronunce (n. 1871/1986, n. 105/1983) del Consiglio di Stato, secondo cui la dichiarazione (interventiva con sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983) di illegittimità costituzionale dell'art. 1 c. 1 legge n. 555/1912, laddove escludeva la cittadinanza italiana di prole nata da cittadina italiana, poteva valere solo per i nati dopo il 1°.1.1948.

Parte appellante chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la pretesa dell'attrice, con vittoria delle spese processuali dei due gradi.

L'appellata Q[] L[], costituitasi in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore Q[] R[], instava per il rigetto dell'appello avversario, affermando che pure sotto profili diversi ed ulteriori da quelli considerati dal primo giudice, la decisione di primo grado meritava conferma.

L'appellata Q[] R[] a (figlia di Q[] L[] divenuta maggiorenne) e l'appellato L[] H[] (padre di Q[] L[] e nonno delle altre appellate), costituitisi separatamente col medesimo Difensore dell'originaria attrice, formulavano argomentazioni e conclusioni collimanti con quelle di Q[] L[]

Sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, all'udienza collegiale in data 10.1.2013 la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c. 1 c.p.c.

Il P.G., con nota depositata in atti, chiedeva la conferma della decisione impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella fattispecie in esame assume decisiva rilevanza, ai fini della risoluzione della controversia, soltanto la questione se la decorrenza degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 c. 1 n. 1 della legge 13.6.1912 n. 555 (intitolata "Sulla cittadinanza italiana") "...nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina..." (sentenza n. 30 in data 9.2.1983 della Corte Costituzionale) sia o no applicabile in favore di figlio nato prima del 1°.1.1948 (data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana).

Tanto premesso, a giudizio della Corte, l'assunto dell'appellante MINISTERO, secondo cui in sostanza L[] H[], siccome nato (l'1.1.1944) dalla madre L[] V[] pacificamente di cittadinanza italiana, prima dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana non potrebbe giovare della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 c.1 n.1 legge n. 555/1912 (e non potrebbe quindi trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia Q[] L[], nata, il 25.2.1973, la quale a sua volta non potrebbe quindi trasmetterla alle di lei figlie Q[] R[], nata il 7.11.1991 e Q[] I R[]

R

nata il 30.11.1994), quantunque riferito ad autorevole (ma ormai superato dalle stesse Sezioni Unite con pronuncia n. 4466/2009) orientamento di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un. n. 12061/1998, n. 3331/2004) affermate in sostanza l'inefficacia delle dichiarazioni di incostituzionalità di leggi rispetto a situazioni sorte anteriormente al 1°.1.1948, non pare fondato e condivisibile, considerato

- a) che, intanto, sono evidenti gli effetti paradossali e perversi potenzialmente derivanti da tale rigida interpretazione privilegiante il solo dato cronologico, dal momento che una madre italiana che avesse partorito un figlio nel 1947 ed un altro figlio nel 1948 avrebbe così un secondo figlio che potrebbe giovare della dichiarazione di incostituzionalità della norma succitata ed essere considerato cittadino italiano ed un primo figlio "condannato" a restare con cittadinanza diversa da quello di suo fratello;
- b) che una tale interpretazione, nel privilegiare il momento cronologico di insorgenza di situazioni che comunque non si esaurivano prima dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, tende inoltre oggettivamente a protrarre, pur dopo l'entrata in vigore della Costituzione e la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme anteriori, l'efficacia e l'applicabilità di tali norme, seppure palesemente in contrasto con la Costituzione e tali già dichiarate;
- c) che questa Corte, pure alla luce di condivisibile e convincente orientamento di legittimità (Cass. Civ. n.10086/1996, n. 6297/1996, n.15062/2000), vuole in particolare sottolineare che le situazioni relative alla cittadinanza ed in particolare, con riferimento al caso concreto, alla filiazione di madre italiana non possono ritenersi "consumate definitivamente" con il momento fattuale della nascita ed ormai "esaurite" sotto la vigenza della vecchia normativa e prima dell'intervento della pronuncia di incostituzionalità di detta vecchia normativa, posto che 1)lo "status civitatis" (e cioè la condizione o posizione di appartenenza della persona, come individuo, nei confronti della comunità statale) costituisce una situazione giuridica costituzionalmente protetta e comportante una gamma di diritti nel campo privatistico e pubblicistico alla quale si ricollegano una serie di rapporti rispetto ad una comunità statale (vedansi in particolare le sentenze n.87/1975 e n.30/1983 della Corte Costituzionale), 2)tale status, in quanto integrante qualità della persona caratterizzata da assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, può essere fatto valere, anche in sede giurisdizionale, in ogni tempo in cui rilevi il suo accertamento e la sua tutela, con la conseguenza che "...ogni modificazione dell'ordinamento giuridico che incida sulla sua disciplina non può non esplicare effetti nei confronti di tutti coloro cui compete quella <posizione>, a prescindere da ogni riferimento temporale" (Cass. Civ. n. 15062/2000), 3)rilevanti e determinanti ai fini dell'acquisto e della perdita della cittadinanza non sono infatti i meri eventi naturali temporalmente qualificati (nascita, morte, matrimonio in quei dati giorni) che scandiscono e delimitano la vita della persona, bensì "...le situazioni, modalità o condizioni - prefigurate dalla legge - che li accompagnano..." (sent. cit.), per cui a determinare l'acquisto della cittadinanza per nascita non è l'evento "nascita" in quella specifica data ma la situazione di filiazione da padre o madre cittadini ed a determinare la perdita della cittadinanza della donna coniugata a cittadino straniero che comunichi alla prima la propria cittadinanza non è l'evento "matrimonio" in quella specifica data, bensì la situazione matrimoniale prevista dall'art. 10 c.3 legge n. 555/1912 prima che venisse inciso dalla sentenza n. 87/1975 della Corte Costituzionale, 4)essendo dunque determinanti per l'acquisto o la perdita dello status civitatis soltanto la "ragione" od il "titolo" dell'acquisto o della perdita e non invece i meri eventi naturali e cronologici (nascita quel dato giorno, matrimonio quel dato giorno) che ne rappresentano solo i presupposti, nonché costituendo lo status



- civitatis una situazione giuridica "inesauribile", almeno finchè su di essa non intervenga l'accertamento di una sentenza passata in giudicato che sia opponibile all'efficacia retroattiva di una dichiarazione di illegittimità costituzionale, non si vede perché l'efficacia delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale degli art. 1 c. 1 n. 1 e 10 c. 3 legge n. 555/1912 (peraltro, a proposito di quest'ultima norma, va ribadito che la madre dell'appellato L. H. risulta non aver perso la cittadinanza italiana) non possa essere riconosciuta in un procedimento instaurato ben dopo l'entrata in vigore della Costituzione e la declaratoria di incostituzionalità delle predette norme, sol perché l'interessato era nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione;
- d) che, semplificando al massimo i concetti sopra esposti, è agevole osservare che il fatto che L. H. non potesse essere considerato cittadino italiano non dipendeva dal fatto che egli fosse nato prima del Gennaio 1948 ma dal fatto che esistevano norme sulla cittadinanza risalenti al 1912 che discriminavano tra uomo e donna e che attribuivano solo al figlio di padre di cittadinanza italiana (e non anche al figlio di madre di cittadinanza italiana) la cittadinanza italiana;
- e) che, una volta che tali norme (ed in particolare l'art. 1 c. 1 n. 1 legge n. 555/1912) erano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, cadevano dunque gli ostacoli al riconoscimento della cittadinanza italiana di L. H., il quale non aveva certo subito un accertamento giurisdizionale della sua idoneità a divenire cittadino italiano passato in giudicato prima della menzionata pronuncia di incostituzionalità;
- f) che nemmeno può tacersi che il predetto, avente l'età di tre anni al momento dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, acquisì la capacità di agire e dunque la capacità di compiere personalmente gli atti tesi al riconoscimento ed alla tutela del suo status civitatis ben dopo l'entrata in vigore della Costituzione Italiana;
- g) che, ribadito ancora una volta che lo status civitatis di una persona non è una posizione giuridica cristallizzata ed esaurita il giorno della sua nascita ed insensibile all'evoluzione normativa che durante la vita di essa persona regola i criteri per l'acquisto, la perdita e l'esercizio della cittadinanza e degli altri diritti connessi al rapporto tra individuo e comunità statale, ritiene in conclusione il Collegio che la mera specificazione cronologica della nascita dell'odierno appellato L. H. non giustifichi in oggi nei suoi confronti né l'applicazione con piena efficacia di una norma (per inciso la legge n. 555/1912 veniva abrogata nel 1992 dall'art. 26 della legge n. 91/1992) dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale né, di conseguenza, la neutralizzazione degli effetti di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale;
- h) che il caposaldo (in sostanza l'asserita inefficacia assoluta delle dichiarazioni di incostituzionalità di leggi rispetto a situazioni sorte anteriormente al 1° 1.1948 e quindi durante la vigenza piena delle norme successivamente dichiarate incostituzionali) del ragionamento della parte appellante risulta inoltre ormai smentito pure da recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte statuente che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità al 1° 1.1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente, sicché riacquista la cittadinanza italiana dal 1° 1.1948 anche il figlio di donna di cittadinanza italiana nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555/1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore

della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria (Cass. Civ. Sez. Un. n. 4466/2009);

- i) che questa Corte, ribadendo peraltro proprio orientamento già espresso in materia con provvedimento in data 2.10.2008 nel procedimento n. 334/2008 R.G. V.G., 1) non ravvisa quindi minimamente i profili di contraddittorietà che l'appellante imputa addirittura (vedansi fondo di pag. 5 ed inizio di pag. 6 dell'atto di impugnazione) alla suindicata recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte e 2) reputa l'appellata decisione del Tribunale meritevole di conferma.

L'appello in esame va pertanto respinto siccome infondato.

Per il principio della soccombenza le spese del grado vanno poste a carico del MINISTERO appellante nei confronti di tutte le parti appellate e liquidate per le fasi di studio, introduzione e decisione.

Risultando Q L (in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore R a) ammessa al patrocinio a spese dello Stato (invero l'ammissione disposta in sua favore per il primo grado vale ex art. 120 D.P.R. n. 115/2002 pure per il secondo grado, riguardando parte appellata e non appellante), il pagamento delle spese processuali relative a detta parte e poste a carico del MINISTERO appellante deve essere eseguito, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. cit., a favore dello Stato e la liquidazione deve tener conto del criterio riduttivo di cui all'art. 9 seconda parte Decr. Min. Giustizia n. 140/2012.

Non risultano invece ammessi al patrocinio a spese dello Stato gli appellati L H e Q R.

Con riferimento a detti appellati va altresì disposta la distrazione delle spese processuali infra liquidate in favore dell'istante Difensore antistatario.

P. Q. M.

Respinge l'appello proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO avverso la sentenza pronunciata fra le parti in data 19.7/25.8.2011 dal Tribunale di Genova in composizione collegiale;

Condanna l'appellante MINISTERO al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellata Q L in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore Q R nella misura di euro 1.200,00 per compensi di avvocato, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002;

Condanna l'appellante MINISTERO al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati L H Q R nella misura complessiva di euro 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre agli accessori di legge;

Dispone la distrazione, in favore dell'istante Difensore antistatario Avv. Elena FIORINI, delle spese processuali sopra liquidate in favore degli appellati L H e Q R.

Genova, 9 Aprile 2013.

Il Consigliere est.

R. Fiorini

Il Presidente

G. Jancus

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Depositato in Cancelleria il 9 MAG 2013

M. Olcese
IL CANCELLIERE
M. OLCESE